

vibile? In questo caso bisogna aver la legge che regola la inamovibilità. Come potreste avere giudici inamovibili se essi non sono sottoposti al sindacato della Corte suprema di cassazione? Come vorreste che questo sindacato sia esercitato sopra i giudici finchè non avrete la Corte di cassazione, se avrete magistrati sui quali non abbia la Corte di cassazione la sua ordinaria giurisdizione?

C'è un altro motivo, benchè di minore importanza, che milita per l'introduzione della nostra organizzazione giudiziale in Lombardia.

Una delle più gravi cure del signor guardasigilli è quella delle promozioni nell'ordine giudiziale: saper combinare queste promozioni con opportunità; collocare gli uomini colà dove la capacità e la esperienza li rende più utili e necessari.

Già prima d'ora si sono scelti onorevoli membri della magistratura nell'Emilia per portarli alla Corte di cassazione. Ma se volete che i giudici dell'Emilia facciano passi nelle alte cariche delle gran Corti del regno, bisognerà che anche i magistrati delle altre provincie del regno possano passare nell'Emilia. Questo promiscuo movimento nella magistratura dà al guardasigilli il mezzo di esaminare dove questa o quella persona possa essere collocata in posto più adeguato ai suoi mezzi ed al servizio prestato.

L'introduzione nell'Emilia dell'organizzazione giudiziale del Piemonte non pregiudica la questione dell'opportunità della terza istanza.

Io desidero che questa questione venga risolta nel senso in cui si è spiegata l'opinione pubblica in una parte importante del regno.

Alla Lombardia non si potrebbe togliere il beneficio della terza istanza senza trovare un ostacolo vivissimo (così almeno io credo) nella pubblica opinione. Per vero dire non c'è niente di più ragionevole della terza istanza, come essa è in uso in Lombardia. Il tribunale di prima istanza giudica in un senso; il tribunale d'appello giudica nel senso contrario. Perché dovrà prevalere l'opinione dei secondi giudici, se non è confermata da un terzo giudizio d'uomini imparziali che possano aggiungersi ad essi? Io credo che questo sistema della terza istanza è affatto conciliabile col resto delle nostre istituzioni, e che questa questione non è per niente pregiudicata dal sistema del Ministero, appunto per i motivi che furono addotti dal signor guardasigilli. La terza istanza propriamente non esiste nell'Emilia. All'Emilia si conservano i benefici di cui gode; si aggiungono i benefici, che credo non siano ispregiabili, dell'organizzazione piemontese, la quale certamente potrà migliorarsi, come non dubito che sarà migliorato il Codice di procedura civile nel grande Parlamento italiano.

Sono dunque preponderanti i motivi per dire che convenga meglio, per ora, che l'Emilia si adatti a questa parte della nostra legislazione, la quale ha sicuramente le sue imperfezioni, ma ha pure del buono, epperò non dubito ch'essa sarà con lieto animo accolta da quei popoli.

**BORSARI.** Brevi parole, o signori, poichè la discussione si prolunga e la questione si disperde.

L'onorevole signor deputato Regnoli ha sostenuto essere assai opportuno di attivare nelle provincie delle Romagne il Codice Albertino. Io non divido quest'opinione.

Io non prenderò a censurare il Codice Albertino, nè farò eco a quei molti, i quali hanno preteso esso aver d'uopo di grandi mutazioni; solamente dirò che il fatto solo di averlo esposto ad una riforma, la quale poi non ha potuto aver effetto, basta per dire che, se fosse attivato, come si trova, nelle Romagne, non avrebbe quell'autorità che ad una legislazione si conviene.

Egli sarebbe mestieri di aggiungere adunque a quel Codice delle riforme, le quali integrassero il concetto, che vi si trova imperfetto e si riconosce per tale.

E diffatti l'onorevole Regnoli è venuto in questa sentenza col dire che quel Codice sia posto in atto nelle provincie delle Romagne, ma colle aggiunte che vi fece l'onorevole Commissione di Bologna.

Ora il Parlamento, o signori, ignora il lavoro di quella Commissione; e se esso dovesse essere assoggettato al nostro giudizio, sarebbe mestieri l'entrare nelle viscere della legislazione, e, in una parola, creare una legislazione novella. Ma questo è impossibile. Adunque non possiamo accettare il voto dell'onorevole deputato Regnoli, non potendosi ammettere il Codice Albertino nello stato in cui si trova, nè ci basta il tempo per discutere a fondo la legislazione, nè crediamo poi di poter dare al Ministero facoltà così grandi, che andrebbero a ferire la sostanza della legislazione medesima.

Nè poi è vero che nelle Romagne il fondo della legislazione sia così cattivo come si pretende. Vi regge il diritto romano, ch'è la fonte da cui hanno attinto tutte le legislazioni del mondo. Noi applichiamo il puro testo romano con alcune modificazioni del diritto canonico, che vi ha portato non lievi miglioramenti. Noi non abbiamo l'impaccio di quelle circolari, le quali venivano ad intorbidare il diritto, e che sono state abolite in Romagna. Osservate che l'applicazione di quel Codice nelle Romagne produrrebbe, come altri ha notato, il tristo fatto di una legislazione transitoria. Ma ciò sarebbe un entrare nel provvisorio, e tutti sanno quanto da tale stato avvengano perturbamenti gravi e dannosi.

Non parleremo dunque del Codice Albertino, tanto più che esso sarebbe imposto alle Romagne solamente, mentre le altre provincie conserverebbero i loro Codici, sicchè il grande scopo politico della unificazione non sarebbe conseguito.

Vengo a parlare della seconda parte della legge, che concerne l'applicazione degli altri Codici.

Bisogna avvertire alcuni precedenti. Un decreto del dittatore Farini aveva dichiarato che i Codici sardi dovessero andare in attività nelle provincie delle Romagne col 1° maggio 1860. Una risoluzione del Parlamento prorogò, come sapete, l'attivazione della maggior parte di quei Codici al 1° di gennaio 1861. Ma intanto il Codice penale venne messo in atto, e sino da maggio di quest'anno funziona in quelle provincie, privo del Codice di procedura e disgiunto dall'ordinamento giudiziario.

Ora si tratta di sapere se il Codice di procedura civile debba essere attuato là dove già è attuato il Codice penale, e vi sarà il Codice di procedura penale.

È con duolo, o signori, che io parlo di questa questione, giacchè sono qui costretto a dividermi dal parere della Commissione, a cui ho l'onore di appartenere.

Sa l'onorevole Commissione che, fin dal primo momento in cui tenni discorso intorno a questa materia, esposi come l'uffizio I, che io rappresentava, era di avviso di non accettare il Codice civile, ma di ammettere gli altri; e che quella altresì era l'opinione mia individuale. Tuttavolta gli argomenti addotti da persone competentissime indebolirono assai quella mia convinzione, cosicchè non nego di aver dato anch'io una certa adesione al voto della Commissione. Ma l'indipendenza del deputato esige ch'egli, fin all'ultimo istante in cui depone il suo voto, rimanga libero, aspettando dalla discussione tutto ciò che può illuminarlo. Or bene, vi hanno alcuni argomenti, oggi arrecati dall'onorevole ministro, ai quali credo non potersi di leggieri rispondere; niuno per